



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

Liquidazione giudiziale - Procedimento - Reclamo

Ud. 31/3/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16009/2023 R.G. proposto da
P.F.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante Flavio
Spinosa, elettivamente domiciliata in Roma, via Gerolamo
Belloni n. 78, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Anagni,
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fabbrocini

- ricorrente -

contro

LINDT & SPRUNGLI S.p.A., in persona della legale
rappresentante Benedict Riccabona, elettivamente domiciliata
in Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Filippo
Paris, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Enrico
Baroffio

- controricorrente -

e contro

Liquidazione giudiziale della P.F.D. S.r.l.

- intimata -



avverso la sentenza n. 49/2023 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 28.6.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.3.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Su istanza di LINDT & SPRUNGLI S.p.A., il Tribunale di Nola dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di P.F.D. S.r.l.

Contro la sentenza la società propose reclamo, che fu però dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Napoli, in quanto tardivo, essendo trascorsi – prima del suo deposito – più di trenta giorni a decorrere dalle due diverse date in cui la sentenza venne notificata, dapprima mediante deposito in cancelleria dopo un inutile tentativo di consegna a mezzo PEC, successivamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Contro la sentenza della corte territoriale P.F.D. S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi, entrambi volti a contestare la validità delle notifiche della sentenza del tribunale e, quindi, la decorrenza del termine breve per la sua impugnazione.

LINDT & SPRUNGLI S.p.A. si è difesa con controricorso, mentre la procedura concorsuale liquidatoria è rimasta intimata.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, comma 6, legge n. 221 del 2012 nonché dell'art. 16, comma 4, d.m. n. 44 del 2011, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».



Si contesta alla corte d'appello di non avere indicato la causa dell'omessa consegna all'indirizzo della destinataria del messaggio di posta elettronica certificata contenente la sentenza; causa che potrebbe non essere imputabile alla destinataria, come anzi sarebbe desumibile proprio dal fatto che la cancelleria procedette poi a una nuova notifica nelle forme ordinarie. Inoltre, la ricorrente rileva la mancanza di prova dell'avvenuto deposito in cancelleria dopo l'inutile tentativo di consegna della PEC.

2. Il secondo motivo prospetta, sempre avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità oggettiva del destinatario della notificazione».

Oggetto di censura è, in questo caso, l'accertamento della validità della seconda notifica della sentenza del tribunale, contestandosi il presupposto dell'oggettiva irreperibilità del legale rappresentante nella sua residenza, che legittima il ricorso alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, laddove prospetta l'ipotesi che la impossibilità della consegna della PEC non fosse imputabile alla destinataria, confligge con l'esplicito e motivato accertamento del fatto contenuto nella sentenza della corte d'appello, ove si legge che tale impossibilità fu «certamente imputabile all'odierna reclamante, da tempo resasi, quanto meno colposamente, "telematicamente irreperibile" a dispetto dell'obbligo di tenere attivo e funzionante il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sulla stessa incombente».



Lo stesso dicasi per il conseguente deposito della sentenza in cancelleria: «[La notificazione,] secondo quanto risulta dal fascicolo informatico del procedimento di primo grado, deve ritenersi nella specie eseguita il 17 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 16, co. 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante il deposito di detta sentenza nella Cancelleria del Tribunale di Nola, stante l'impossibilità di eseguirla telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata».

La critica portata con questo primo motivo non riguarda, pertanto, una violazione o falsa applicazione di legge (come dovrebbe essere in base alla intenzione dichiarata in rubrica), ma soltanto una diversa ricostruzione della vicenda processuale. Oltretutto senza alcuna allegazione circa l'effettiva ed efficiente disponibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata alla data della tentata consegna.

3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché – ancora una volta nell'impropria veste della denuncia di una violazione di legge – punta a mettere in discussione il dato oggettivo e fidefacente risultante dalla relata di notifica. Secondo quanto si legge nella sentenza, l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la residenza anagrafica del legale rappresentante della società, assunse informazioni *in loco*, sulla base delle quali accertò che egli era irreperibile «poiché trasferitosi altrove». È evidente che «trasferitosi altrove» significa che nella residenza anagrafica non fu reperita una abitazione riferibile al destinatario e tale accertamento fa stato fino a querela di falso.



Anche in questo caso si ravvisa il contrasto tra rubrica del motivo di ricorso (violazione di legge processuale) e contenuto della censura (contestazione dell'accertamento del fatto); con l'aggravante che il fatto risulta da un atto fidefacente.

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come meglio in dispositivo.

La condanna deve essere estesa in solido al legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i. Infatti, l'inammissibilità del ricorso, dimostra la mala fede del legale rappresentante della società, che ha conferito la procura al difensore per proporre una impugnazione palesemente destinata all'insuccesso, evidentemente confidando nella responsabilità limitata collegata al tipo sociale prescelto, che farebbe ricadere soltanto sui creditori concorsuali il costo dell'improvvida iniziativa giudiziale, nonostante la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Deve pertanto trovare applicazione l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice, proprio in questo caso («mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura»), di condannare il legale rappresentante al pagamento in solido con la società sia delle spese legali, che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

La norma vale anche per il giudizio di legittimità e spetta alla Corte di cassazione applicarla, sia per il tenore generale della rubrica dell'art. 51 e dello stesso comma 15 – che si riferiscono alle impugnazioni, senza alcuna distinzione –, sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e



disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 (conf. Cass. n. 28483/2025).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna in solido la società ricorrente e il suo legale rappresentante, Flavio Spinosa, al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e del legale rappresentante, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.3.2026.

Il Presidente
Massimo FERRO

